



Delibera della Giunta Regionale n. 802 del 30/12/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 3 Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente 'deboli'

Oggetto dell'Atto:

ASSISTENZA DOMICILIARE DI CUI ALLA LEGGE 135/1990 AI PAZIENTI AFFETTI DA HIV/AIDS PER LE ANNUALITA' 2010/2011. DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- a. che la legge n. 135 del 05.06.90 recante "Programma di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS" ha previsto all'art. 1 comma 2, che le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate, finalizzata a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie in assistenza domiciliare;
- b. che lo stesso art. 1 comma 2 prevede che il trattamento a domicilio può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse, all'uopo autorizzate e convenzionate;
- c. che il provvedimento emanato con DPR 14.9.91 recante il titolo "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate" ha previsto che le Regioni, nella programmazione di tali interventi a favore dei soggetti per i quali sia stata effettuata la notifica ai sensi della normativa vigente, si attengano ai seguenti indirizzi:
 - c.1 l'attivazione presso residenze collettive e case alloggio di un numero di posti letto per il trattamento dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25% di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentono il trattamento a domicilio;
 - c.2 l'attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75% dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25% dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e per il 50% dei posti, alla diretta attività assistenziale dei Servizi di Ospedalizzazione a Domicilio (S.O.D.);
 - c.3 la possibilità di prevedere per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevanza, la stipula di convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive e case alloggio anche in deroga a quanto stabilito dall'art.2 comma1, con retta di degenza commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate;
- d. che il finanziamento degli interventi di assistenza domiciliare previsti dalla legge n. 135/90 avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e vincolate allo scopo;
- e. che con le seguenti deliberazioni CIPE sono state assegnate alla Regione Campania quote di finanziamento a valere sulle residue disponibilità del FSN per le annualità 2001 e 2002 per il Trattamento domiciliare:
 - e.1 Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2001 (Deliberazione n°118/2001 - G.U. n. 67 del 20. 03.2002), F.S.N. 2001 – parte corrente € 1.502.373,11;
 - e.2 Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2002 (Deliberazione n°118/2002 - G.U. n. 60 del 13. 03.2003), F.S.N. 2002 – parte corrente € 1.366.183,53;

Considerato

- a. che i fondi previsti dalle deliberazioni CIPE di cui sopra non sono stati utilizzati negli esercizi finanziari precedenti;
- b. che con deliberazione n. 656 del 6/12/2011 è stata reiscritta con vincolo di destinazione la somma complessiva delle due annualità di cui sopra, pari ad € 2.868.556,64, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. d della L.R. 7/2002 al bilancio dell'esercizio finanziario 2011 nell'ambito della complessiva dotazione del Cap. 7174 U.P.B. 4.15.38 ;
- c. che risulta necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti, ripartire alle AA.SS.LL, AA.OO. e AA.OO.UU. i fondi per l'assistenza domiciliare, per il biennio 2010/2011;

Preso atto

- a. che con deliberazione n. 5456 del 31.7.1990 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione del Centro di Riferimento AIDS della Regione Campania (Ce.Rif.A.R.C.) ai sensi dell'art. 9 della L. 135/90;
- b. che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 22.10.2004 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e funzionale del Ce.Rif.A.R.C., configurandolo quale unità tecnico – operativa operante nell'ambito dell'Assessorato alla Sanità, funzionalmente collegata con l'Area 20 "Assistenza Sanitaria" e l'area 19 "Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL." per le attività di lotta all'AIDS previste dalla legge 135/1990 e dai Progetti Obiettivo nazionali emanati dal Ministero della Salute;
- c. che ai sensi di tale DPGR il Ce.Rif.A.R.C. ha, tra l'altro, compiti in tema di assistenza domiciliare in collegamento funzionale con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
- d. che con D.G.R. n. 1544/2006 sono state definite per il periodo 2006/2009 le linee di indirizzo per l'organizzazione e l'esecuzione dell'assistenza domiciliare di cui alla legge 05/06/90 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni;
- e. che in regione Campania sono presenti 2 case alloggio convenzionate per un totale di 17 posti, ambedue sul territorio della Asl Napoli 1 e che dalle rendicontazioni dei trienni precedenti emerge che la quasi totalità dei pazienti ricoverati nelle suddette strutture risiede nel territorio di competenza della A.S.L. Napoli 1;

Ritenuto

- a. di poter confermare, per gli anni 2010 e 2011, i criteri di ripartizione dei fondi già stabiliti dalla citata D.G.R.C. 1544/2006 per il rimborso delle spese sostenute alle AA.SS.LL. per i pazienti collocati in case alloggio e dalle AA.OO.UU ed AA.OO. per l'assistenza domiciliare erogata, prevedendo una quota di finanziamento a copertura dei costi dei servizi erogati a pazienti autorizzati in strutture residenziali di altre regioni, per l'importo addebitato alle AA.SS.LL. della regione Campania, in base al consuntivo predisposto da ciascuna AA.SS.LL.;
- b. di provvedere alla programmazione dei fondi per l'annualità 2012 con successivo provvedimento deliberativo;

Visti

- la Legge 135/1990;
- D.M. del 30/10/1990;
- D.P.R. del 14/09/1991;
- la L.R. n. 7/2002;
- la D.G.R.C. n. 1544/2006;

Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato

1. di confermare, per l'anno 2010 e 2011 i criteri già stabiliti dalla D.G.R.C. 1544/2006 per il rimborso delle spese sostenute dalle AA.SS.LL. per i pazienti collocati in case alloggio e dalle AA.OO.UU ed AA.OO. per l'assistenza domiciliare erogata;
2. di stabilire che le risorse residuali rispetto ai criteri di cui al punto 1) possano essere utilizzate a copertura dei costi dei servizi erogati a pazienti autorizzati in strutture residenziali di altre regioni, per l'importo addebitato alle AA.SS.LL. della regione Campania, in base al consuntivo predisposto da ciascuna AA.SS.LL.;

3. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per l'annualità 2012;
4. di prevedere che la spesa insorgente di €. 2.868.556,64, per finanziare le attività di assistenza domiciliare ai pazienti affetti da HIV/AIDS per il biennio 2010/2011, è da imputare sul capitolo 7174 dell'U.P.B. 4.15.38 del Bilancio Regionale, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di precisare che all'attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore 01 Area 20 "Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria" a provvedere con successivi provvedimenti all'impegno e alla liquidazione dei fondi a favore di AA. OO., AA.UU.PP, e AA.SS.LL.;
7. di demandare al Settore Fasce Deboli ed al Ce.Rif.A.R.C., per quanto di rispettiva competenza, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attività di assistenza domiciliare da parte delle Aziende interessate, in merito alla conformità delle stesse alle indicazioni impartite;
8. di stabilire che le AA.SS.LL., AA.OO. e AA.OO.UU. dovranno attenersi, per la rendicontazione delle somme percepite e delle attività svolte per il biennio 2010/2011 relative all'assistenza domiciliare alle disposizioni impartite dall'A.G.C. "Assistenza Sanitaria";
9. di stabilire che le somme da erogare alle AA.SS.LL. sono sottoposte a vincolo di destinazione e soggette a separata rendicontazione;
10. di stabilire che i fondi 2010/2011 saranno erogati esclusivamente alle AA.SS.LL., AA.OO. e AA.OO.UU. che abbiano fornito la rendicontazione delle annualità del precedente triennio;
11. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle linee di indirizzo sulle cure domiciliari per le successive annualità da predisporre a cura del CERIFARC in raccordo con i competenti uffici regionali;
12. di inviare copia del presente atto, alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, al Ce.Rif.A.R.C per quanto di rispettiva competenza e al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC .